

R.G. n. 2278/2016 Sovr.



**Tribunale Ordinario di Cosenza**  
**Sezione I Civile**  
**Composizione delle crisi da Sovraindebitamento**

Il Giudice Delegato alla composizione delle crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte

nel procedimento iscritto al n. 2278/2016, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.1.2018, sentite le parti e il gestore della crisi, Dott.ssa Rosa Salerno;

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da Tiano Giovanni;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in San Giovanni in Fiore (CS);

rilevato che il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2°, l. 3/2012 dal momento che è dipendente pubblico e ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

rilevato altresì l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione a fallimento;

rilevato che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012 n. 3;

verificata la presenza della documentazione prevista ai sensi dell'art. 9, comma 2°, l. 3/2012 nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nella persona dell'Avv. Antonietta De Vuono, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che Tiano Giovanni non risulta intestatario di alcun bene immobile, eccezion fatta per la quota del 6% di immobile, del valore ai fini IMU di € 396,00;

constatato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;

esaminato il piano;

verificato l'ammontare e la tipologia dei debiti del ricorrente, complessivamente pari a € 217.538 e dovuti esclusivamente finanziamenti e prestiti personali, nonché da scoperti di conto corrente;

preso atto delle condizioni che hanno portato all'attuale stato di sovraindebitamento;

ritenuto adeguato quanto esposto dal gestore O.C.C. in relazione alla meritevolezza, potendosi escludere sia che il ricorrente abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, sia che abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

riscontrato a riguardo quanto evidenziato dal professionista con funzioni di OCC laddove (pag.14 relazione) evidenzia che la crescita dell'esposizione debitoria è avvenuta in arco temporale nel quale risulta evidente l'iniziale compatibilità dell'indebitamento con la propria capacità reddituale, compatibilità venuta meno a



seguito del crearsi o aggravarsi di criticità familiari (sintetizzabili nei problemi di salute della moglie, della necessità di assicurare l'istruzione del figlio a carico Domenico Giuseppe, nonché il mantenimento di altro figlio Stilla Tiano Manuel Pasquale;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento totale dei creditori collocati in prededuzione nella misura del 50% per quanto concerne i creditori chirografari
- durata complessiva in 10 anni

ritenuta la fattibilità del piano considerato il lavoro indeterminato dell'istante, assunto da Ente Pubblico;

ritenuto tuttavia dover riconsiderare lievemente la durata del piano;

atteso infatti che l'attuale durata proposta (10 anni) si mostra incompatibile con le Linee Guida di questo Ufficio (vds circolare ottobre 2018) le quali prevedono una "in massimo 3-5 anni la durata congrua, ed in 7 anni la durata massima ragionevole del piano/proposta";

considerata la peculiarità del caso in esame, in cui la proposta è stata redatta prima delle nuove linee guida, potendosi quindi come compatibile con le precedenti linee guida ma non con le attuali (del 3.10.2018);

ritenuta superabile la criticità con la modifica del piano e prospettazione di un piano di pagamenti che, mantenendo invariato il totale dei versamenti (pari a € 108.769, oltre a quelle prededucibili pari a € 7.618,44), restringa l'orizzonte temporale in 7 anni e mezzo (per 90 rate mensili), aumentando l'importo rata complessivo, che passa dal previsto € 11.638,77 (pari al 26,45% del reddito annuale presunto di € 44.002) ad € 14.520 (pari al 33% del reddito annuale presunto di € 44.002);

ravvisato in questo modo poter mantenere il piano nel quadro di una durata congrua, senza diminuire la percentuale di soddisfacimento dei chirografari, e senza gravare in misura maggiore il ricorrente, che non verserà un importo maggiore ma verserà un ammontare di rata mensile (€ 1.210) maggiore ma congrua tenuto conto del suo stipendio mensile (vds pag. 15 relazione), e degli indicatori di minimo vitale annuo e minimo annuo alimentare, ampiamente inferiore, anche se raffrontate alle specifiche condizioni familiari illustrate;

atteso che non risultano presentate contestazioni:

- non potendo considerarsi tale quella presentata da Compass, in quanto del tutto generica e non formalmente spiegata;
- non risultando tale quella proposta in udienza da Ita Capital quale cessionaria del credito di Consum.it atteso che, come verbalizzato in udienza, non è stata dalla società tempestivamente comunicato al ricorrente né all'OCC né depositato in l'udienza alcun documento comprovante la avvenuta cessione del credito, per cui non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio per valutazione della proposta;

precisato in ogni caso che:

- in presenza di contestazioni in ordine alla convenienza del piano, "il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo";
- nel caso in esame il ricorrente non è titolare di beni immobili o mobili eccezion fatta per la quota di immobile già richiamata e per un'autovettura tipo Alfa Romeo 159 dell'anno 2006, dal valore risibile;

ritenuto quindi che il piano per come rettificato dal sottoscritto Giudice sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, di assai modesto realizzo, e presupponente previo giudizio di divisione;



atteso che non risultano dunque circostanze ostative all'omologa del piano presentato, per come rettificato dal sottoscritto Giudice nel seguente modo:

**durata 7 anni e 6 mesi**, per totali 90 rate a partire **da maggio 2019 fino a novembre 2026**, rate il cui importo sarà così determinato:

- rate **dalla n.1 alla n. 25** per € 1.514,73  
(comprehensive di € 304,73 per pagamento spese prededucibili ed € 1.200 per pagamento creditori chirografari)
- rate **dalla n. 25 alla n. 90** per € 1.200,00 (per pagamento creditori chirografari);

ritenuto che ove il ricorrente non intenda acconsentire a tale proposta di piano per come rideterminata (non nell'importo complessivo ma) nella durata, il piano non potrà essere omologato;

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) **omologa** la proposta di composizione della crisi nella forma del piano del consumatore presentata da Tiano Giovanni, per come rimodulata nei termini indicati in parte motiva e sintetizzabili nel versamento dell'importo indicato dal ricorrente nel piano ma in durata 7 anni e 6 mesi, per totali 90 rate a partire da maggio 2019 fino a novembre 2026;
- 2) **dispone che l'omologa sia risolutivamente condizionata** alla prestazione di dissenso del ricorrente da far pervenire, personalmente e a mezzo del proprio legale, all'OCC entro il 6 maggio 2019;
- 3) **dispone** che il professionista OCC Avv. De Vuono depositi entro il 9 maggio 2019:
  - a. in ogni caso nota con la quale comunichi le determinazioni del ricorrente e;
  - b. in caso di dissenso dallo stesso mostrato, istanza di nuove determinazioni del Giudice (diniego di omologa) e di liquidazione del compenso proprio e del legale del ricorrente e del CTP (prevista dalle nuove Linee Guida per l'ipotesi di diniego di omologa);
  - c. in caso di assenso nuovo piano di riparto, alla stregua degli allegati B della propria relazione ("esposizione analitica dei piani di rimborso dei debiti"), come omologate, e quindi con le modifiche apportate dal Giudice.
- 4) dispone che il versamento della prima rata mensile avvenga a maggio 2019, e l'ultima entro novembre 2026, entro il giorno 25 di ogni mese;
- 5) dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 6) dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell'accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza e mediante pubblicazione nel registro delle imprese, differendone il compimento successivamente alla scadenza del termine per il verificarsi della condizione risolutiva ed entro dieci giorni stessa (entro cioè il 16 maggio 2019).

Si comunichi al ricorrente ed al gestore della crisi Avv. Antonietta De Vuono, per gli adempimenti di successiva competenza.

Cosenza, 22 aprile 2019

Il Giudice  
dott. Giorgio Previte

